

PER LE PROFESSIONI

TUTELA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

AGENZIA DI ROMA APPIO - VIA PINEROLO, 2 - 00182 ROMA (RM) - Tel.067025727 - Fax.067027417
Partita IVA: 12264261004 - **Agente Procuratore: DANILO VIGORITO S.A.S.**

Servizio assistenza clienti "Buongiorno Reale"
lunedì - sabato 8 -20; buongiornoreale@realemutua.it



S.D.I. - STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA - S.R.L.
V. DELL' IMPRUNETA 26 D
00146 ROMA (RM)

Gentile Socio,

la presente ricevuta è valida come quietanza di pagamento della Sua polizza. Le consigliamo pertanto di verificare i dati riportati e di conservarla con la documentazione del Suo contratto assicurativo.

Le ricordiamo che la Sua agenzia è sempre a disposizione per ogni esigenza e che la Sua posizione assicurativa completa è consultabile... sull'area riservata all'indirizzo www.realemutua.it o sull'App Reale Mutua Mobile.

La ringraziamo per l'attenzione e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL PREMIO

CONTRAENTE				CODICE FISCALE/PARTITA IVA			
S.D.I. - STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA - S.R.L.				01312401001			
N. POLIZZA		RAMO		AGENZIA		SUBAGENZIA	DELEGATARIA
2008/03/2005974		R.C.G.		ROMA APPIO		045	
RATEAZIONE		SCADENZA RATA		SCADENZA SUCCESSIVA		PREMIO DA PAGARE EURO	
Annuale		27 03 2023		27 03 2024		562,20	
						DI CUI IMPOSTA EURO	
						102,33	

POLIZZA INDICIZZATA		
INDICE BASE	NUOVO INDICE	COEFFICIENTE DI ADEGUAMENTO (vedere sotto)
222.10	292.40	1,316524



COEFFICIENTE DI ADEGUAMENTO

Per determinare i nuovi limiti delle prestazioni risultanti dall'applicazione della clausola di adeguamento (indicizzazione) si dovranno moltiplicare le somme assicurate, i massimali e i limiti di rimborso per il COEFFICIENTE DI ADEGUAMENTO indicato nella presente quietanza.

PAGATO IL 11/04/23 L'INCARICATO **QUADRINI** broker di Assicurazioni Srl
LA QUIETANZA NON E' VALIDA SE NON RIPORTA LA DATA DEL PAGAMENTO E LA FIRMA DELL'ESATTORE
LA COPERTURA ASSICURATIVA E' OPERANTE SOLO IN CASO DI EFFICACIA DEL PAGAMENTO

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusurà nei limiti di cui al D.M. 239/2002.
VALORI ASSICURATI
- MASSIMALI R.C.G.: SINISTRO EURO 500.000; PERSONA EURO 500.000; COSE EURO 500.000;

COPIA PER L'AGENZIA

RAMO R.C.G.	DATI CONTABILI		Professione Sicura Reale		PREMIO TOTALE EURO	
AGENZIA	N. POLIZZA	SUBAGENZIA	DELEGATARIA	RATEAZIONE		
685	2008/03/2005974	045		Annuale	562,20	

NOMINATIVO E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE

S.D.I. - STUDIO DIAGNOSTICO IMPRUNETA - S.R.L.	SCADENZA RATA
V. DELL' IMPRUNETA 26 D	27 03 2023
00146 ROMA (RM)	SCADENZA SUCCESSIVA
	27 03 2024

DATA INCASSO

QUIETANZA DI DIREZIONE



POLIZZA INDICIZZATA		COEFFICIENTE DI ADEGUAMENTO
INDICE BASE	NUOVO INDICE	
222.10	292.40	1,316524



Professione Sicura Reale

Assicurazione Responsabilità Civile Sanità

Condizioni di assicurazione

Le presenti Condizioni di assicurazione sono formate da n. 6 pagine

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 5165 RCG, composte da n. 6 pagine, formano parte integrante del Mod. 5164 RCG.

DEFINIZIONI

1) DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna che eroga interventi chirurgici eseguiti da medici chirurghi specialisti.

2) INTERVENTI CHIRURGICI

Le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia locale o totale, attuate con manovre manuali o strumentali che comportano incisione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti o organi.

3) INTERVENTI DI TIPO INVASIVO

Il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni mediche. A titolo esemplificativo ma non limitativo appartengono a tale categoria di intervento: coronarografie, angioplastiche, gastroscopie, prelievi biotipici, inserimenti di pace-maker.

4) INTERVENTI DI TIPO AMBULATORIALE

Le operazioni eseguite in ambulatorio senza accesso al servizio "Day Surgery" e comunque diversi da quelli previsti nei precedenti punti 2) e 3).

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

A) Responsabilità civile verso terzi (RCT)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per *danni* involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni corporali e per danneggiamenti a *cose*, nell'esercizio dell'attività professionale descritta nel *modulo di polizza* Mod. 5166 RCG, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per fatti delle persone addette al suo studio professionale privato (quali medici collaboratori, infermieri e altro personale);
- per fatti accidentali verificatisi in relazione alla proprietà, alla gestione ed all'uso dei locali adibiti allo studio professionale privato, nonché dell'arredamento e delle attrezzature ivi esistenti;
- per fatti accidentali verificatisi in occasione di visite effettuate all'esterno dei locali dello studio professionale;
- per *danni* materiali a *cose* altrui derivanti da incendio di *cose* dell'Assicurato o da lui detenute, entro **un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, pari al 50% del massimale indicato nel modulo di polizza** Mod. 5166 RCG; tale garanzia, in presenza di polizza incendio operante per il medesimo rischio, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestatato da quest'ultima;
- ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per i *danni* cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La garanzia vale anche in caso di morte o lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. La garanzia opera a condizione che al momento del *sinistro* il veicolo sia guidato da dipendente dell'Assicurato iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge;
- per le *perdite pecuniarie* conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo euro 500,00 e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 10% del massimale** indicato nel *modulo di polizza* Mod. 5166 RCG;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- g) per i *danni* e le *perdite pecuniarie* derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **semprech  l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. In caso di sinistro verr  applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 500,00 e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 10% del massimale** indicato nel *modulo di polizza* Mod. 5166 RCG;
- h) per i *danni* conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attivit  svolta dall'Assicurato compreso l'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici;
- i) per i danni conseguenti agli interventi improrogabili di primo soccorso prestati in stato di necessit  e in virt  dell'obbligo deontologico professionale, anche quando la professione sanitaria dichiarata in polizza non preveda l'esercizio della chirurgia;
- j) per il servizio di guardia medica;
- k) per i danni conseguenti agli interventi di tipo ambulatoriale.

L'assicurazione   prestata anche per la responsabilit  personale derivante ai dipendenti dell'Assicurato aventi mansioni di infermieri, di addetti ai servizi generali dello studio medico, di igienisti dentali (negli studi odontoiatrici).

B) Responsabilit  civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attivit  per le quali   prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di *risarcimento di danni* non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un'invalidit  permanente. La garanzia vale altres  per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

L'assicurazione   efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

OPERATIVIT  DELL'ASSICURAZIONE

4.1 REQUISITI PROFESSIONALI

La validit  della garanzia   subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato e degli addetti allo studio, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attivit  da essi svolta.

4.2 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non risarcisce:

- a) i danni derivanti dall'attivit  di **Direttore Generale, Sanitario o Amministrativo** in qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata;
- b) i danni derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita;
- c) i danni derivanti dall'attivit  di ricerca e di sperimentazione clinica;
- d) i danni derivanti dallo svolgimento delle attivit  di **ingegneria genetica** e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- e) i danni e le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato sia scritto che orale;
- f) i *danni* a cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; per i medici veterinari sono tuttavia compresi i *danni* subiti da animali in cura, rimanendo esclusi comunque i *danni* derivanti da mancato esito della cura;
- g) i *danni* derivanti dalla detenzione di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i *danni* che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, fermo restando quanto

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- h) i **danni** derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o a queste equiparate di veicoli a motore nonché dall'uso di aeromobili o natanti, salvo quanto previsto al punto 3.1 A);
- i) i **danni** conseguenti ad inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria o del suolo comunque cagionato o a danno ambientale;
- j) i **danni** e le **perdite pecuniarie** da amianto.

Reale Mutua non riconosce:

- k) le **spese per la ricostruzione di atti, documenti e titoli, resesi necessarie in conseguenza di loro perdita, distruzione, deterioramento.**

4.3 RISCHI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE

Qualora non sia esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* Mod. 5166 RCG la relativa Condizione Facoltativa, Reale Mutua non risarcisce:

- a) i **danni** di natura estetica e fisionomica;
- b) i **danni** derivanti da operazioni di medicina e/o chirurgia estetica che non siano conseguenti ad interventi di chirurgia restauratrice di cicatrici post-operatorie;
- c) i **danni** conseguenti ad interventi di implantologia;
- d) i **danni** cagionati in conseguenza allo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria presso stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni;
- e) i **danni** derivanti dallo svolgimento di funzioni di Primario presso ente ospedaliero pubblico o di altra analoga funzione presso clinica universitaria;
- f) i **danni** e le **perdite pecuniarie** derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente, come previsto dal D.Lgs. n° 626/1994;
- g) i **danni** derivanti dall'attività svolta presso i reparti di Pronto Soccorso e/o da interventi di medicina d'urgenza salvo quanto previsto all'art. 3.1.A), lettera i).

4.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il **coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;**
- b) i **collaboratori, non parasubordinati, limitatamente ai danni a cose;**
- c) i **dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tuttavia i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali;**
- d) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).**

I lavoratori parasubordinati sono considerati terzi per i danni a cose, **sempre che non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività assicurata, e purché non ricorrano le ipotesi indicate nei punti a) e d) del presente articolo, nei quali casi non sono comunque considerati terzi.**

4.5 EFFICACIA DELLA GARANZIA NEL TEMPO

L'**assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate a Reale Mutua durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a due anni dalla data di stipula del contratto stesso.**

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'Assicurato può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri conseguenti ad errori commessi non antecedentemente a due anni dalla data di stipula del presente contratto. A tale proposito può scegliere alternativamente:

- che il contratto venga prorogato annualmente, mediante apposita appendice, dietro versamento di premio annuo pari al premio di *polizza* in corso ridotto del 50%;
- che il contratto venga prorogato, mediante apposita appendice, per un periodo di 10 anni dietro versamento in unica soluzione di un premio pari a 4 volte il premio dovuto nell'ultimo periodo di *assicurazione* trascorso.

In entrambi i casi andrà perfezionata apposita appendice contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data.

In caso di decesso dell'Assicurato la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita ai suoi eredi per i **danni** dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere per un fatto commesso dall'Assicurato.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di sinistro di cui al punto 1.4 "Recesso dal contratto", anche durante il periodo di proroga contrattuale anzidetto.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

4.6 EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero concorrere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Reale Mutua, le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto .

4.7 MASSIMALE E LIMITI DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di *risarcimento*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* Mod. 5166 RCG per ogni *sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la Responsabilità Civile di più Assicurati.

Relativamente ai *danni* cagionati da medici veterinari ad animali in cura, in caso di *sinistro* verrà applicato uno scoperto del 10% ed un *limite di risarcimento per sinistro* pari al 10% del massimale indicato sul *modulo di polizza* Mod. 5166 RCG.

4.8 DOVE ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere nei territori dei Paesi dell'Unione Europea.

4.9 ALTRE ASSICURAZIONI – SECONDO RISCHIO EVENTUALE

Qualora esista assicurazione stipulata da ente o istituto sanitario presso il quale l'Assicurato svolge la propria attività professionale, che sia efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di *sinistro*, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del massimale indicato sul presente contratto.

Resta comunque inteso che, nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende operante in primo rischio.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(operanti solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza* Mod. 5166 RCG e ferma l'efficacia del punto 4.2 "Delimitazioni")

A) DANNI ESTETICI E FISIONOMICI

Ferma restando l'esclusione dalla garanzia dei *danni* derivanti da interventi di medicina e/o chirurgia estetica, Reale Mutua risarcisce i *danni* di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici di altra natura (compresi quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici post-operatorie).

B) INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA

Reale Mutua risarcisce i *danni* derivanti da operazioni di medicina e/o chirurgia estetica. Sono compresi nell'*assicurazione* i *danni* estetici e fisionomici, purché determinati da errore tecnico nell'intervento.

In caso di sinistro, limitatamente ai danni di natura estetica e fisionomica, verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di euro 1.000,00.

Restano comunque escluse dalla garanzia le pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

C) INTERVENTI DI IMPLANTOLOGIA DENTALE

Qualora l'Assicurato abbia conseguito la specializzazione in odontostomatologia (oppure la laurea in odontoiatria), Reale Mutua risarcisce i *danni* conseguenti ad interventi di implantologia. **In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di euro 500.**

D) VIGILANZA E ISPEZIONE DI STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI CARNI Relativamente ai medici veterinari, Reale Mutua risarcisce i *danni* conseguenti allo svolgimento di incarichi di vigilanza e ispezione sanitaria in stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni.

E) LABORATORIO DI ODONTOTECNICO ANNESSO ALLO STUDIO ASSICURATO

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile personale di odontotecnici, regolarmente abilitati, per l'attività svolta a favore del dentista *assicurato*. **Restano escluse dalla garanzia le manovre esercitate dall'odontotecnico nella bocca dei pazienti, fatta eccezione per le seguenti, purché effettuate direttamente dall'odontotecnico ed eseguite in bocca precedentemente sanata dal medico dentista:**

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- presa impronte per la fabbricazione delle protesi;
- prova ed applicazione di protesi e impianti fissi e mobili;
- detartrasi.

Relativamente ai **danni** che le protesi o gli impianti possono cagionare al paziente al quale vengono applicati, conseguenti ad errori nella concezione, nella fabbricazione o nell'installazione, si conviene quanto segue:

1) **Reale Mutua non risarcisce:**

- i **danni** cagionati da protesi o impianti applicati da persone diverse dal medico dentista o dall'odontotecnico per i quali è prestata la garanzia;
- le spese di rimpiazzo o riparazione delle protesi o impianti, o di loro parti;
- gli importi pari al controvalore delle protesi o impianti;
- la mancata rispondenza delle protesi o impianti all'uso ed alle necessità cui sono destinati, ma sono tuttavia compresi i **danni materiali o corporali** che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.

2) fermo restando quanto indicato al punto 4.5 "Efficacia della garanzia nel tempo", **la garanzia è prestata esclusivamente per gli odontotecnici che nel periodo di validità del contratto abbiano prestato o prestino con continuità la loro opera a favore del dentista assicurato;**

3) il **massimale per sinistro** rappresenta anche la massima esposizione di Reale Mutua per ogni anno assicurativo.

F) FUNZIONI DI PRIMARIO

Reale Mutua risarcisce i **danni** derivanti dallo svolgimento di funzioni di Primario o di altra analoga funzione di vertice presso ente ospedaliero riconosciuto tale a norma di legge o presso clinica universitaria.

In relazione a tali funzioni:

- l'**assicurazione** è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato** per fatto dei medici e delle altre persone addette al reparto;
- i collaboratori e il personale del reparto sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali.

G) PERDITE PECUNIARIE

Reale Mutua tiene indenne l'**Assicurato** di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese), per **perdite pecuniarie** involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di medico legale, di medico del lavoro o medico dell'igiene svolta nei limiti previsti dalle leggi che le regolamentano.

Reale Mutua non risarcisce le **perdite pecuniarie:**

- derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli, salvo quanto previsto al punto 3.1 A) "Rischio assicurato";
- da furto;
- conseguenti alla comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali, salvo che le stesse siano inflitte ai clienti dell'**Assicurato**.

In caso di **sinistro** verrà applicato uno scoperto pari al 10% di con il minimo di euro 500,00 e il massimo di euro 2.500,00. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di **sinistri** avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un **limite di risarcimento** pari al 10% del **massimale per sinistro** indicato nel modulo di polizza Mod. 5166 RCG.

H) INCARICHI DI MEDICO COMPETENTE (EX D.LGS. N. 626/94)

La garanzia comprende i **danni** e le **perdite pecuniarie** derivanti dallo svolgimento di incarichi di medico competente presso aziende, nei termini previsti dal D. Lgs. n° 626/1994, in qualità di libero professionista.

Nel caso di **perdite pecuniarie** verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 e il massimo di euro 2.500,00 e con un **limite di risarcimento** pari al 10% del **massimale per sinistro** indicato nel modulo di polizza Mod. 5166 RCG per ciascun anno assicurativo indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo.

I) LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AD ATTIVITÀ DI SPECIALIZZANDO O TIROCINANTE

L'**assicurazione** è prestata esclusivamente per l'attività svolta dall'**Assicurato** in relazione alla regolare frequenza di corso di specializzazione universitaria o di tirocinio presso ente ospedaliero pubblico.

J) INTERVENTI DI MEDICINA D'URGENZA/PRONTO SOCCORSO

L'**assicurazione** comprende l'attività svolta dall'**Assicurato** presso i reparti di Pronto Soccorso e/o le unità di medicina d'urgenza ed a bordo dei mezzi di soccorso coordinati dalle predette strutture (Servizio 118). Nell'ambito di tale attività sono altresì compresi i danni derivanti dagli interventi di "primo soccorso" resi necessari da emergenze sanitarie.